

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 13

presentata dal Consigliere regionale
TUNIS

il 5 giugno 2019

Sistema integrato di interventi e servizi in materia di adozioni e affidi

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge è il risultato di un articolato e accurato lavoro, sviluppatosi nel tempo e segue numerose altre proposte presentate sull'argomento negli anni precedenti. Sulla base di quelle proposte, nate dalla partecipazione di numerosi soggetti pubblici e privati, che nel tempo hanno prodotto documenti, dibattiti e approfondimenti vari sul tema, si è formulata la presente norma che rappresenta la sintesi dei vari lavori precedentemente prodotti, implementata dal confronto avviato dal proponente con gli addetti ai lavori sia pubblici che privati.

Questo testo, dunque, nasce sia per valorizzare il lavoro fin qui svolto su un tema particolarmente delicato, importante e sempre più all'attenzione dell'opinione pubblica come quello delle adozioni e degli affidi, sia per regolamentare e permettere agli operatori ed a tutti i portatori di interesse del settore, di muoversi all'interno di un quadro normativo chiaro e definito. Aspetto assolutamente fondamentale considerata l'importanza sociale dell'ambito di cui ci si occupa.

Alcuni dati possono essere utili per inquadrare meglio la tematica in oggetto.

In Italia, secondo i dati forniti dalla Commissione Parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sui minori fuori famiglia (anno 2018) ci sono più di 26.000 minori fuori famiglia, ma solo il 10 per cento viene accolto in affido o adozione ed il 53 per cento di questi avviene nel centro-nord Italia. Questo dato esemplifica chiaramente quali sono le difficoltà che oggi devono sostenere le coppie che vorrebbero avere un bambino in affido.

L'Italia, inoltre, è in fondo alla graduatoria europea per il numero di bambini e adolescenti, tra 0 e 17, anni che vivono fuori dalla propria famiglia di origine: il dato in sè sembrerebbe incoraggiante, se non fosse che i riscontri in qualche caso appaiono non completi e lacunosi e che il numero di affidi e adozioni registrati, rispetto al totale dei minori ospiti di servizi residenziali supera, come già sottolineato, a stento il 10 per cento.

Un altro elemento interessante, che le cifre indagate portano a galla, è quello del destino che questi minori vivono una volta dimessi dalle strutture residenziali in cui sono stati ospitati: solo poco meno di un terzo rientra nella famiglia di origine; il 24,1 per cento viene semplicemente "spostato" in una nuova residenza; quasi il 20 per cento si allontana spontaneamente o fugge dal centro in cui è ospitato. Bassa, purtroppo, è pure la percentuale dei minori che vengono resi autonomi (8,1 per cento del totale).

Ultimo cenno interessante, rispetto al documento della Commissione parlamentare, è quello relativo al numero di comunità presenti sul territorio nazionale, ripartito per regioni: 3.352 in tutto al 31 dicembre 2015. Quella con il numero maggiore di strutture è la Lombardia (511, -4 per cento rispetto all'anno precedente), seguita da Sicilia (494, +10 per cento), Emilia-Romagna (451, +22 per cento) e Campania (338, -1 per cento).

Infine, una tabella riassuntiva con dati ISTAT aggiornati al 31 dicembre 2014, mostra che in Italia nei soli presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, gli ospiti minorenni sono 19.955, il 62,1 per cento dei quali maschi e il rimanente 37,9 per cento femmine. Quanto alle regioni con il maggior numero di minori fuori famiglia, in testa c'è la Sicilia (3.470), seguita da Lombardia (2.746), Lazio (2.504) ed Emilia-Romagna (2.021). Il 40,7 per cento di tutti i minori fuori famiglia sul nostro territorio nazionale sono stranieri.

Dietro questi numeri statistici, spesso freddi ed aridi, si nascondono storie familiari e personali sovente particolarmente drammatiche, che certamente avrebbero necessità di ricostituire al più presto un contesto familiare quanto più possibile normale.

Per quanto riguarda la nostra Regione il dato del 2012 (ultimo disponibile) ci dice che sono stati circa 1.200 i minori per cui è stata avviata una procedura di affido. Purtroppo, a causa di un mancato concreto e fattuale sostegno alla genitorialità biologica, molti di questi bambini rischiano di restare in queste strutture fino al compimento della maggiore età.

Essere genitori adottivi, dunque, è un percorso complicato e impegnativo che richiede il coraggio di affrontare sfide complesse, davanti alle quali molti desistono.

Obiettivo di questa proposta di legge è in primis snellire l'attuale sistema, limitando le lungaggini e la capziosità degli interventi attualmente vigenti, a cui si vuole sostituire un nuovo sistema basato su una rete di servizi integrati, che assicuri celerità e trasparenza delle prestazioni.

La presente proposta, inoltre, si armonizza con la normativa nazionale e valorizza il sostegno alla famiglia di origine e non, oltre che a quello assolutamente indispensabile relativo alla sussidiarietà dell'adozione internazionale, secondo quanto stabilito dalla Convenzione dell'ONU sui Diritti dei Fanciulli del 1989.

Il testo in parola prevede l'istituzione di équipe per le adozioni e di centri per l'affido e statuisce che tali organismi debbano favorire l'integrazione dei servizi sociali degli enti locali (fondamentale presidio sui territori), con quelli delle aziende sanitarie locali, individuando il PLUS come il centro maggiormente idoneo a garantire l'integrazione amministrativa, gestionale ed organizzativa del lavoro (articolo 2). Questo approccio, teso ad integrare le diverse strutture presenti, naturalmente non può prescindere dal coinvolgere le altre istituzioni interessate al procedimento di adozione o affido, ed in particolare le autorità giudiziarie e gli altri enti interessati.

Per permettere agli operatori di agire in maniera uniforme e chiara, la Giunta regionale, entro quattro mesi dall'approvazione della presente legge, dovrà emanare delle specifiche linee guida regio-

nali in materia di adozione e affido, che rappresenteranno la cornice entro cui dovranno operare i soggetti coinvolti (articolo 3).

Naturalmente la Regione, ed in particolare l'Assessorato competente, ha l'obbligo di controllo relativamente alle prestazioni erogate in tutto il territorio regionale, al fine di garantire uniformità ed omogeneità d'azione (articolo 4). Fondamentale sarà, sia per garantire uniformità d'azione, ma soprattutto alti livelli di prestazione, la formazione degli operatori, che dovrà essere garantita in maniera continuativa a tutti gli addetti del settore (articolo 7).

Un obiettivo ulteriore a cui tende questo progetto di legge, è quello del superamento del ricovero indeterminato nelle strutture assistenziali, favorendo la stabilità degli affetti (anche in base alle modifiche apportate con la legge n. 173 del 2015 alla legge n. 184 del 1983, con la quale si introduce il "diritto alla continuità affettiva" finalizzato a salvaguardare le relazioni socio-affettive createsi tra il minore e la famiglia affidataria).

È stata, altresì, prevista l'anagrafe dei minori affidati alle comunità e la banca dati regionale delle persone disponibili per l'affidamento, al fine di poter individuare con la massima celerità le soluzioni più adatte per accogliere i minori. Si prevede, inoltre, la possibilità che i minori possano essere aiutati sino al ventunesimo anno di età in modo da consolidare la loro formazione psichica ed affettiva finalizzata a garantirne una reale autonomia. Per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati, che si introducono clandestinamente nel territorio nazionale, la norma prevede l'affido in condizioni tali da garantirne l'omogeneità culturale ed una attenzione particolare all'integrazione sociale (articolo 3).

La proposta di legge prevede, inoltre, l'istituzione di un servizio pubblico per le adozioni internazionali, affinché la Regione possa stipulare accordi o convenzioni con agenzie pubbliche, che operino nel territorio nazionale, per favorire l'affido in paesi stranieri in condizioni di sicurezza e standard qualificati (articolo 5).

La norma garantisce anche il sostegno alle famiglie nell'importantissima fase successiva all'adozione e durante l'affido. Un momento fondamentale per far sì che l'affido si sviluppi con successo, evitando che le famiglie vengano lasciate sole nei momenti di criticità che eventualmente dovessero venire a crearsi.

Il successo dell'affido e dell'adozione è legato, naturalmente, all'integrazione non solo familiare, ma anche sociale, sportiva, sanitaria e scolastica. Per questo la Regione dovrà favorire le necessarie sinergie con tutti gli attori protagonisti del buon andamento dell'affido e dell'adozione, in primis la scuola ma anche i vari enti di controllo e di supporto, (articoli 6 e 8).

L'articolo 9, infine, istituisce la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi e ne stabilisce la composizione e l'organizzazione. La Consulta rappresenta un presidio fondamentale per la sua funzione di coordinamento, oltre che per i compiti propositivi, consultivi e di studio delle criticità relative alle adozioni ed agli affidi ed alle conseguenti azioni correttive da porre in essere.

Particolare attenzione è stata posta anche all'istituzione di uno Sportello informativo permanente da parte della Regione, con l'obiettivo di valorizzare sia la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione, sia di fornire le informazioni di carattere generale a coloro che intendono iniziare un percorso di affido o di adozione (articolo 10).

Con l'articolo 11 la Giunta regionale ha il compito di riferire alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, lo stato di attuazione ed i risultati prodotti dalla presente norma, in modo da apportare eventuali integrazioni e/o modifiche all'attività in parola.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna tutela il diritto del minore a crescere all'interno di una famiglia e pone in essere tutte le iniziative utili a prevenire l'abbandono e a sostenere le famiglie d'origine.

2. La Regione realizza interventi di sostegno alla genitorialità e alle persone che intraprendono un percorso di adozione o affidamento in attuazione dei principi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), e successive modifiche ed integrazioni, e nel quadro degli interventi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali).

3. La Regione, inoltre, favorisce, in un'ottica di sussidiarietà, la diffusione di una cultura dell'accoglienza dei minori e promuove azioni di cooperazione internazionale.

Art. 2

Rete dei servizi per l'adozione e l'affido

1. La Regione nell'ambito del sistema integrato dei servizi alla persona di cui alla legge regionale n. 23 del 2005, organizza una rete di servizi per sostenere e accompagnare coloro che intraprendono un percorso di adozione e affido, il minore e la famiglia di origine.

2. La rete dei servizi è articolata in:

- a) équipe adozioni, che hanno il compito di informare, preparare, valutare e assistere gli aspiranti all'adozione in tutte le fasi del percorso di adozione e post adozione;
- b) centri per l'affido, che operano per la promozione degli affidi e lo svolgimento dei relativi adempimenti, per il sostegno alla

famiglia affidataria e il supporto culturale, educativo e psicologico a favore dei minori e delle famiglie di origine.

3. Le équipe adozioni e i centri per l'affido si avvalgono di personale qualificato e si dotano di un coordinatore che assicura il necessario raccordo con le altre strutture a livello locale e regionale e operano in maniera stabile realizzando l'integrazione dei servizi sociali degli enti locali con quelli dell'ATS.

4. Gli organismi di cui al comma 2, lettere a) e b), svolgono la loro attività in costante collegamento con le autorità giudiziarie minorili, gli enti autorizzati e le altre istituzioni coinvolte nel procedimento adottivo e post adottivo e in quello di affido familiare o comunitario e possono, in relazione ai singoli casi, operare in modo congiunto tra di loro.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte nell'ambito dei PLUS, di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 23 del 2005, e sulla base delle linee guida di cui all'articolo 3.

6. Nell'individuazione delle modalità organizzative e gestionali degli organismi di cui al comma 3 si tiene conto delle forme di partenariato esistenti e si prevede il ricorso alle forme di gestione associata dei servizi tali da garantire un'adeguata articolazione territoriale e la stabilità delle funzioni, del personale e delle risorse economiche.

Art. 3

Linee guida regionali in materia di adozione e affido

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione le linee guida regionali per l'attuazione degli interventi e dei servizi in materia di adozione e affido previsti dalla presente legge. La deliberazione è adottata previo parere della Consulta di cui all'articolo 9 e con il parere della Commissione consiliare competente che lo esprime entro venti giorni, decorsi i quali se ne prescinde.

2. Le linee guida previste al comma 1 recano in particolare:

- a) l'individuazione dei requisiti delle modalità operative degli organismi previsti dall'articolo 2, comma 2;
- b) la progettazione di un percorso di informazione, accompagnamento e formazione per chi intende intraprendere l'iter adottivo o di affidamento;
- c) l'indicazione delle istituzioni interessate, dei compiti, delle responsabilità e delle risorse umane e strumentali disponibili;
- d) l'individuazione di forme di sostegno educativo e psicologico a favore delle famiglie di origine, al fine di eliminare le situazioni di disagio e ripristinare le condizioni atte a consentire al minore di restare nella famiglia d'origine;
- e) la previsione di interventi a favore degli adottati e delle famiglie nella fase successiva all'adozione attraverso un costante monitoraggio e forme di supporto educativo e psicologico;
- f) l'individuazione di opportune forme di coinvolgimento della famiglia di origine o delle comunità di tipo familiare nella definizione del progetto di affido e durante il periodo di affidamento;
- g) la previsione di interventi di sensibilizzazione, informazione e promozione dell'adozione e dell'affido;
- h) l'indicazione di criteri univoci da seguire nella stesura delle relazioni di indagine psico-sociale, di cui all'articolo 29, comma 5, della legge n. 184 del 1983;
- i) la promozione del massimo raccordo e collaborazione con gli organi giudiziari minori al fine di potenziare l'attività di indagine psico-sociale anche attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi comuni;
- j) la disciplina di misure di sostegno a favore delle famiglie affidatarie nello svolgimento delle relative procedure e durante il periodo di affidamento;
- k) la previsione e la sperimentazione di diverse tipologie di affidamento familiare e comunitario per rispondere alle diverse situazioni e necessità, anche attraverso l'attivazione di progetti e forme innovative d'affido e di accoglienza;

- l) la realizzazione di un'anagrafe protetta dei minori affidati a famiglie e comunità di tipo familiare in rete con gli organi giudiziari minorili e gli altri enti e uffici competenti in materia;
- m) le indicazioni per la creazione di un'apposita banca dati regionale;
- n) l'individuazione di misure per superare il ricovero indeterminato in strutture ed enti assistenziali e garantire a ogni bambino e adolescente in stato di disagio concrete opportunità di crescita e di sviluppo in famiglia;
- o) l'individuazione di misure atte a tutelare la condizione dei minori stranieri non accompagnati, orfani o privi di altre figure di riferimento, che si introducono con modalità clandestine nel territorio nazionale, favorendo, ove possibile, lo sviluppo di affidi con omogeneità culturale e l'apertura di centri specializzati per la loro pronta accoglienza;
- p) la necessità di favorire, per quanto possibile, la continuità degli affidi nella considerazione dell'importanza della stabilità nel percorso e negli affetti del minore;
- q) la previsione di programmi che consentano di estendere le forme di tutela ai giovani fino al ventunesimo anno di età al fine di consolidare la crescita psichica e affettiva e favorire l'autonomia;
- r) la promozione di una rete regionale di famiglie affidatarie e adottive e delle comunità di tipo familiare che agevoli la collaborazione e lo scambio di esperienze e che favorisca la crescita del valore sociale dell'accoglienza.

Art. 4

Attività di controllo

1. L'Assessorato regionale competente per materia esercita le funzioni di vigilanza e controllo al fine di verificare l'adeguatezza dei servizi di sostegno al percorso adottivo e a quello dell'affido e di garantire l'omogeneità delle prestazioni nell'intero territorio regionale.

Art. 5

Sostegno agli enti autorizzati

1. La Regione sostiene la costituzione e vigila sull'attività degli enti autorizzati alle adozioni internazionali con sede operativa nel territorio regionale.

2. Gli enti previsti dal comma 1, che garantiscono la vicinanza territoriale con gli aspiranti all'adozione internazionale e assicurano l'operatività in un numero più ampio possibile di paesi stranieri, assistono le famiglie e il minore nell'intero percorso adottivo e nello svolgimento delle attività relative al post adozione.

3. La Regione può, inoltre, stipulare appositi accordi o convenzioni con agenzie pubbliche per le adozioni internazionali operanti nel territorio nazionale che garantiscano un'assistenza qualificata e una più ampia possibilità di scelta di paesi stranieri.

Art. 6

Interventi in ambito scolastico e sanitario

1. La Regione attua interventi finalizzati a sostenere il minore, adottato o in affidamento familiare o comunitario, in ambito scolastico e sanitario, in particolare:

- a) prevede, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, forme di intervento individualizzato a favore del minore che tengano conto delle sue specificità e del suo percorso di vita;
- b) favorisce l'inserimento scolastico e sociale del minore anche attraverso l'attivazione di progetti che agevolino l'integrazione e sensibilizzino i docenti e i discenti sui temi dell'accoglienza e sulle problematiche specifiche dell'adozione e dell'affido;
- c) prevede la presenza nei presidi sanitari di pediatri di base, appositamente formati, che assicurino un'adeguata accoglienza e assistenza sanitaria volta anche alla ricostruzione della storia sanitaria del minore;
- d) può individuare, nell'ambito dei presidi sanitari, dei percorsi agevolati e concentrati per l'effettuazione degli esami medico diagnostici richiesti dalle autorità nazionali ed

estere competenti.

Art. 7

Formazione degli operatori

1. Nell'ambito della normativa di formazione di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47 (Ordinamento della formazione professionale in Sardegna), la Regione attiva percorsi di formazione continua e di riqualificazione professionale, per gli addetti al settore delle adozioni e per coloro che operano nell'ambito degli affidi.

Art. 8

Forme di collaborazione e di coordinamento

1. La Regione, al fine di realizzare un maggiore coordinamento e adottare linee di azione comuni tra le istituzioni coinvolte nelle procedure adottive e di affido, promuove, per ciascuno dei due percorsi, la definizione di protocolli operativi e stabilisce forme stabili, continue e trasparenti, condivise e di collegamento tra:

- a) gli enti autorizzati;
- b) gli organi giudiziari minorili;
- c) gli enti locali;
- d) le aziende sanitarie locali;
- e) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) le istituzioni scolastiche;
- g) le comunità di tipo familiare;
- h) le altre istituzioni pubbliche o private che abbiano titolarità di funzioni o competenze in materia di tutela dei minori.

2. La Regione, inoltre, collabora con il privato sociale anche attraverso la stipula di accordi e l'istituzione di forme di partenariato pubblico-privato al fine di evidenziare i reciproci compiti e responsabilità e garantire degli interventi unitari nel settore.

Art. 9

Consulta regionale per le adozioni e gli affidi

1. È istituita la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi con funzioni consultive e di proposta in materia. In particolare la Consulta svolge i seguenti compiti:

- a) esprime pareri sui provvedimenti di carattere generale riguardanti l'adozione e l'affido;
- b) avanza proposte e osservazioni sulla programmazione regionale in un'ottica di miglioramento e facilitazione del percorso adottivo;
- c) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti le adozioni e l'affido in Sardegna;
- d) individua e promuove buone pratiche anche attraverso il confronto con le altre regioni italiane.

2. La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente per materia, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) il direttore generale delle politiche sociali dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- b) cinque rappresentanti delle associazioni delle famiglie adottive e affidatarie;
- c) due rappresentanti degli enti autorizzati all'adozione internazionale operanti nella Regione;
- d) un rappresentante dei giudici dei tribunali dei minorenni;
- e) un rappresentante delle procure della Repubblica presso il tribunale dei minorenni;
- f) i coordinatori delle équipes territoriali adozioni e dei centri per l'affido;
- g) due rappresentanti delle comunità di tipo familiare operanti in Sardegna;
- h) un funzionario dell'Assessorato regionale competente per materia, con funzioni di segretario.

3. La Consulta può richiedere la partecipazione ai propri lavori di altri soggetti privati o istituzioni pubbliche all'uopo individuati che operano a diretto contatto con i minori. Essa può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti

da consultare su aspetti specifici e della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca.

4. La Consulta è nominata e insediata dal Presidente della Regione entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, elegge nel proprio seno il presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori. Il supporto tecnico-organizzativo, i locali e le attrezzature necessari per il suo funzionamento sono forniti dall'Assessorato regionale competente per materia.

5. La Consulta si riunisce obbligatoriamente almeno dodici volte all'anno e ogni volta che il presidente, anche su richiesta dei componenti, lo ritenga necessario. La Consulta dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

6. La Consulta redige un rapporto trimestrale avvalendosi delle indagini elaborate sulla base delle iniziative di cui all'articolo 10, comma 2. Tale rapporto illustra la situazione delle adozioni, nazionali e internazionali, e degli affidi in Sardegna evidenziando le principali criticità e proponendo eventuali azioni correttive o interventi di sostegno, il rapporto è inviato alla Commissione consiliare competente e dello stesso viene data la massima diffusione ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle adozioni e degli affidi.

Art. 10

Attività informativa e conoscitiva della Regione

1. La Regione promuove iniziative tese a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi dell'adozione e dell'affido e fornisce un'informazione completa e dettagliata a chiunque voglia intraprendere i relativi percorsi.

2. In particolare, per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale competente per materia intraprende, tra le altre, le seguenti iniziative:

- a) istituisce uno sportello informativo permanente e un apposito numero verde;
- b) attiva un sito internet;

- c) predispone guide informative di carattere divulgativo;
- d) realizza progetti, in particolare all'interno delle scuole;
- e) promuove campagne divulgative e di sensibilizzazione.

3. Per lo svolgimento delle attività previste dai commi 1 e 2 la Regione può avvalersi di idonee forme di collaborazione dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore delle adozioni e degli affidi, in particolare degli enti autorizzati operanti nel territorio della Regione, della Consulta e del privato sociale.

Art. 11

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla Commissione consiliare competente per materia una relazione che riferisce dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti con la presente legge.

2. In particolare, con riferimento all'attuazione della legge, la relazione di cui al comma 1 riferisce su:

- a) l'istituzione e il funzionamento della rete dei servizi per l'adozione e l'affido, gli enti autorizzati e la Consulta regionale per le adozioni e gli affidi e sulle principali criticità rilevate nel loro funzionamento;
- b) le misure messe in atto per promuovere un maggiore coordinamento tra i principali attori pubblici e privati coinvolti nelle procedure adottive;
- c) le principali attività realizzate in attuazione degli articoli della presente legge;
- d) le principali problematiche emerse e le soluzioni individuate nel settore dell'adozione e dell'affido.

3. La relazione di cui al comma 1, inoltre, riferisce dell'efficacia del sistema regionale di supporto ai percorsi di adozione e di affido, anche con riferimento al grado di soddisfazione dell'utenza rispetto all'assistenza prestata che evidenzia il grado di copertura degli stati esteri da parte degli enti autorizzati, dei fallimenti adotti-

vi e del grado di istituzionalizzazione dei minori nelle strutture di accoglienza.

4. Tutti i soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste per consentire alla Giunta regionale di predisporre la relazione di cui al comma 1.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2019, alle quali si fa fronte con quota parte delle risorse destinate alla missione 15 (politiche per il lavoro e la formazione professionale) - programma 02 (formazione professionale) - titolo 1 (spese correnti).

2. La spesa per l'attuazione della presente legge grava sulla suddetta missione del bilancio della Regione per gli anni 2019-2020 e su quella corrispondente dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).